



18516 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
ANDREA TRONCI
ANGELO COSTANZO
GAETANO DE AMICIS
ALESSANDRA BASSI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 06/04/2016

Sent. n. sez. 456

REGISTRO GENERALE
N.1664/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SPEZIA PIETRO nato il 28/03/1984 a ERICE
SPEZIA CLAUDIO nato il 15/07/1985 a ERICE
NEGLIA MARIA nato il 18/02/1955 a CASTELLAMMARE DEL GOLFO

avverso il decreto del 12/10/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 12-23 ottobre 2015, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto 23.04.2014 con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato inammissibile l'istanza, formalizzata da Pietro e Claudio SPEZIA e da Maria NEGLIA, volta ad ottenere la revoca della confisca dei beni disposta con decreto irrevocabile emesso dal medesimo Tribunale il 24.09.2009, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Antonino SPEZIA, rispettivamente già padre e marito dei prevenuti.

Rilevava in proposito il giudice territoriale che, pur nella condivisione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale circa la possibilità della revoca della confisca che risulti affetta da vizio genetico, ai sensi dell'art. 7 L. 1423/56, l'ammissibilità di detta procedura è pur sempre subordinata all'esistenza di una prova nuova, non essendo consentito, al di là degli stretti limiti previsti, di eludere l'intangibilità del giudicato, attraverso l'indiscriminata allegazione di ciò che poteva essere dedotto o rilevato attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione.

Di qui – sempre secondo il ragionamento della Corte – la corretta determinazione del Tribunale, nel senso dell'inammissibilità della richiesta di revoca, "atteso che, come affermato nel decreto impugnato e non smentito dalle deduzioni svolte nell'odierno ricorso, i giudici di primo e secondo grado nel procedimento già definito con statuizione passata in giudicato, hanno già potuto apprezzare tutti gli elementi oggi riproposti dai terzi intervenienti, sicché eventuali censure in merito alla motivazione andavano sollevate con i mezzi di impugnazione ordinari e nel rispetto delle forme previste dalla legge", tanto valendo, in particolare, riguardo alla documentazione bancaria e contabile oggetto di una non consentita richiesta di diversa lettura sulla base della consulenza tecnica di parte all'uopo allegata. Mentre, relativamente alle censure mosse avverso l'intero sistema previsto dal vigente ordinamento statutale in tema di misure di prevenzione, alla luce della normativa sovranazionale, rilevava la Corte come esso sia "perfettamente in linea ai principi ispiratori della CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo", alla luce altresì dell'insegnamento della Suprema Corte, con l'autorità propria delle Sezioni Unite.

2. Avverso detto provvedimento hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione gli anzidetti Pietro e Claudio SPEZIA e la loro madre, Maria NEGLIA, a mezzo di un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, in forza del quale deducono violazione di legge, ex art. 606 co. 1 *lett. b)* cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 7 L. 1423/56, 2 *ter* L. 575/65, 4 Protocollo 7 CEDU, nonché agli artt. 24 e 111 Cost., riproponendo parte delle medesime questioni già portate all'attenzione dei giudici di merito.

Secondo i ricorrenti, la Corte palermitana, sul presupposto errato della "mancanza di novità delle ragioni sottese alla domanda di revoca", avrebbe eluso la verifica sollecitata, ripercorrendo apoditticamente le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Trapani e così rendendo una motivazione "meramente apparente": ciò in quanto "la consulenza tecnica, pur essendo stata prodotta nel corso del giudizio di appello, non è stata mai oggetto di apprezzamento da parte dei giudici della prevenzione", dalla stessa discendendo "l'incompletezza dei dati riportati nella nota della Questura di Trapani", che il decreto di confisca pone a base della statuizione adottata, da ritenersi pertanto inficiata "proprio nel suo presupposto genetico". Donde altresì la violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, illogicamente e contraddittoriamente reputata insussistente dalla Corte distrettuale per via della denegata natura precettiva di detta disposizione, riconosciuta per contro dallo "orientamento consolidato della Suprema Corte"; e, ancora, dei principi, di valenza costituzionale, del giusto processo.

Eguale elusione viene altresì denunciata con riferimento alla eccepita illegittimità originaria del decreto ablativo, "per manifesta violazione di quanto sancito dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di confisca".

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha rilevato che, ad onta della ricorribilità per cassazione del provvedimento di cui trattasi solo per violazione di legge, ciò che i ricorrenti intendono censurare attraverso la consulenza tecnica prodotta è in realtà la motivazione del provvedimento di confisca, con la puntualizzazione che, "ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, [...] non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si

tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento (Sez. 1, sentenza n. 36224 del 22.09.2010) e quand'anche non fossero state deliberate – per un qualunque vizio procedurale addebitabile ai ricorrenti – contrariamente a quanto asserito in ricorso, deve tenersi conto che (Sez. 2, sentenza n. 11818 del 07.12.2012) <<prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso>>":
dove la conclusiva richiesta di inammissibilità del proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi unitariamente proposti, che si limitano a reiterare le medesime questioni già motivatamente disattese dal giudice distrettuale, sono manifestamente infondati e, come tali, vanno dichiarati inammissibili con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo.

2. L'indiscutibile presupposto dell'intero ragionamento difensivo è costituito dalla novità della prova costituita dalla consulenza tecnica di cui si è detto, tale qualificata poiché, quantunque prodotta nel corso del procedimento di prevenzione a carico di Antonino SPEZIA, nondimeno sarebbe stata pretermessa da quei giudici, rientrando pertanto nel concetto di prova nuova tratteggiato dalla giurisprudenza in tema di revisione, pacificamente estensibile e perciò operante *in subiecta materia*.

In realtà, va da subito puntualizzato che, nella presente fattispecie, l'ipotetico *novum* va ricondotto non certo alla consulenza tecnica – che non propone in alcun modo conoscenze scientifiche diverse ed ulteriori, che legittimino una diversa lettura dei dati precedentemente acquisiti, ma, essendo resa in materia contabile, si limita a prospettare una determinata lettura della documentazione prodotta – bensì proprio alla documentazione cui essa fa riferimento, tale – come risulta dal già riprodotto passaggio del ricorso – da evidenziare "l'incompletezza dei dati riportati nella nota della Questura di Trapani", posta a base della statuizione di confisca emessa dal Tribunale di quella città.

Senonché si è sopra riportata, al punto 1. del precedente RITENUTO IN FATTO, l'affermazione della Corte territoriale a proposito



della già intervenuta valutazione, in sede di procedura di (originaria) prevenzione, di "tutti gli elementi oggi riproposti dai terzi intervenienti" e tale sintetico giudizio risulta ben più ampiamente sviluppato nel decreto 23.04.2014 del Tribunale di Trapani, ove i pretesi dati contabili di novità allegati dagli istanti sono singolarmente passati in rassegna, onde significare *per tabulas*, addirittura riportando un significativo passaggio della motivazione del giudice di secondo grado della detta prevenzione, come essi siano stati già valutati nella sede loro propria.

A fronte di tanto, dunque, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto indicare, nel rispetto del fondamentale principio di specificità sancito dall'art. 581 del codice di rito, i profili di erroneità eventualmente presenti in siffatto ragionamento, dando contezza sia delle singole poste contabili non prese in esame, sia della decisività della loro omessa valutazione, ai fini del giudizio sulla sufficienza delle capacità patrimoniali dei prevenuti per far fronte all'acquisizione della quota societaria intestata alla moglie dello SPEZIA e degli immobili intestati ai due figli.

La radicale mancanza di siffatte indicazioni, certo non ovviabili attraverso l'apodittica reiterazione dell'assunto dell'esistenza di elementi contabili pretermessi dai giudici della prevenzione, impone, *in parte qua*, il giudizio già anticipato di inammissibilità.

3. La sicura assenza del requisito della novità travolge anche la pretesa violazione dell'art. 4 Protocollo 7 CEDU, a mente del quale deve ritenersi consentita la riapertura del processo "*se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta*", posto che lo stesso difensore dei ricorrenti ne individua l'indefettibile premessa, ancora una volta, nell'esistenza di una prova nuova.

Né è a dire che detta norma possa essere utilmente evocata, facendo discendere l'illegittimità *ab origine* del decreto applicativo della misura dalla Decisione Quadro n. 212/2015 del Consiglio europeo, all'uopo valendo quanto affermato da questa Corte, in ordine al rapporto fra normativa nazionale e la citata Decisione Quadro, nel senso della piena compatibilità, giusta sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 26.06.2014 – dep. 02.02.2015, Rv. 262607.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016

Il Consigliere est.



Il Presidente



